



*Agenzia Italiana del Farmaco*

**AIFA**

AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI  
UFFICIO RISORSE UMANE

**IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEL  
PERSONALE NON DIRIGENTE  
INDENNITA' DI TURNAZIONE E DI REPERIBILITA'**

In data 25 gennaio 2016,

**LE PARTI  
costituite come da foglio firma allegato**

VISTI gli articoli 4, comma 2, 31 e 32 del CCNL comparto Ministeri personale non dirigente 1998-2001;

VISTO l'art. 6 del CCNL comparto Ministeri personale non dirigente del biennio economico 2000-2001;

VISTE le disposizioni dei successivi CCNL relative alla costituzione, all'integrazione e all'utilizzo del Fondo unico di Amministrazione (F.U.A.);

VISTI gli articoli 1 ("Turnazioni") e 8 ("Reperibilità") del CCNL comparto Ministeri personale non dirigente del 12 gennaio 1996, riguardante le "Tipologie degli orari di lavoro", stipulato ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del CCNL comparto Ministeri del 16 maggio 1995;

VISTO l'art. 32 del CCNL Comparto Ministeri normativo 1998-2001, sull'utilizzo del fondo di amministrazione, ed in particolare il comma 2;

VISTO il Bilancio di previsione anno 2016, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2015;

CONSIDERATO che la somma impegnata dal presente accordo, vista la sua esiguità, è sicuramente coperta dai predetti fondi;

VISTO l'orario di lavoro dei dipendenti AIFA, che prevede lo svolgimento della prestazione lavorativa su 5 giorni settimanali, con tre modalità di rientro: la prima con un orario giornaliero di 6 ore con due rientri settimanali di 3 ore, la seconda con un orario giornaliero di 6 ore con 3 rientri settimanali di 2 ore e la terza con un orario giornaliero continuato di ore 7 e minuti 42 per 5 giorni lavorativi;

PRESO ATTO della necessità, manifestata dall'Amministrazione, di garantire la copertura massima dell'orario di servizio per assicurare il presidio delle attività istituzionali per il personale addetto alle mansioni di autista dell'Ufficio di Segreteria della Direzione Generale e dell'Ufficio di Presidenza, per il personale dell'Ufficio di Presidenza e dell'Ufficio Stampa e della comunicazione e per il personale dell'Ufficio di Segreteria tecnica della Direzione Generale;

PRESO ATTO della necessità, manifestata dall'Amministrazione, di garantire i servizi di emergenza riferiti agli impianti tecnici dello stabile sede dell'Agenzia;

VISTI i protocolli di accordo di contrattazione sui criteri di utilizzo del FUA dei precedenti esercizi;

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **(Indennità di Turnazione)**

Ai sensi dell'art. 1 del CCNL comparto Ministeri personale non dirigente del 12 gennaio 1996, riguardante le "Tipologie degli orari di lavoro", stipulato ai sensi dell'art. 19, comma 5, del CCNL comparto Ministeri del 16 maggio 1995, in considerazione delle necessità rappresentate in premessa, al personale che svolge mansioni di autista presso l'Ufficio di Segreteria Tecnica della Direzione Generale e presso l'Ufficio di Presidenza e al personale dell'Ufficio di Presidenza e dell'Ufficio Stampa e della comunicazione, è applicato l'istituto della turnazione, secondo le specifiche articolazioni dei servizi previste dagli Uffici di appartenenza. L'indennità di turno, di cui al presente comma, retribuisce esclusivamente il turno reso in segmenti di orario pomeridiano ed è pari ad €. 25,00 (venticinque/00) per ogni turno effettivamente prestato.

Ai sensi dell'art. 1 del CCNL comparto Ministeri personale non dirigente del 12 gennaio 1996, riguardante le "Tipologie degli orari di lavoro", stipulato ai sensi dell'art. 19, comma 5, del CCNL comparto Ministeri del 16 maggio 1995, in considerazione delle necessità rappresentate in premessa, al personale dell'Ufficio di Segreteria Tecnica della Direzione Generale, con esclusione del personale che svolge le mansioni di autista, è applicato l'istituto della turnazione secondo le specifiche articolazioni dei servizi previste dall'Ufficio. L'indennità di turno, di cui al presente comma, retribuisce il turno reso in segmenti di orario non esclusivamente pomeridiano ed è pari ad €. 25,00 (venticinque/00), per ogni turno effettivamente prestato.

### **Art. 2**

#### **(Indennità di Reperibilità)**

Ai sensi dell'art. 8 del CCNL comparto Ministeri personale non dirigente del 12 gennaio 1996, riguardante le "Tipologie degli orari di lavoro", stipulato ai sensi dell'art. 19, comma 5, del CCNL comparto Ministeri del 16 maggio 1995, in considerazione delle esigenze rappresentate in premessa, è applicato l'istituto della reperibilità, pari ad €. 45,00 (quarantacinque/00) per ogni prestazione richiesta.

La prestazione di reperibilità, è richiesta al personale che svolge mansioni di autista presso la Segreteria Tecnica della Direzione Generale e presso l'Ufficio di Presidenza, nella misura massima di 2 giornate al mese per ciascuno e, con riferimento alla necessità di garantire un pronto intervento relativamente ai servizi di emergenza e di sicurezza, alla figura del logista nella misura

massima di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL comparto Ministeri personale non dirigente del 12 gennaio 1996 e comunque non oltre 66 prestazioni l'anno.

**Art. 3**  
**(Copertura oneri)**

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo di contrattazione integrativa relativa al personale non dirigente saranno a carico della parte variabile del F.U.A. 2016, con decorrenza 1° febbraio 2016 e termine il 31 dicembre 2016.

In ogni caso, il tetto massimo di spesa consentito per il finanziamento del presente accordo ammonta a €. 70.238,11 (settantamiladuecentotrentotto/11), costo totale onnicomprensivo.


Letto, approvato e sottoscritto.

**Delegazione di parte pubblica**




**Organizzazioni Sindacali:**

FP/CGIL



CISL/FP



UIL/PA

---

FED. UGL/INTESA

---

FLP

---


USB/PI

---

CONFSAL/UNSA

---

RSU – AIFA:



---

---

---

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

